



# CITTA' DI TERAMO

Segreteria Generale

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 09/02/2012

Atto n. 40

Oggetto: DLGS 82/2005 ART. 58 E SS.MM.II. - PROVVEDIMENTI

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **NOVE**, del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **11.30**  
in Teramo, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

		<b>Presente</b>
<b>BRUCCHI MAURIZIO</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>SI</b>
<b>DI SABATINO MARTINA ALFONSO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>SI</b>
<b>AGOSTINELLI GIACOMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>CAMPANA GUIDO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>COZZI MARIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>DI GIOVANGIACOMO GIORGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>D'IGNAZIO GIORGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>DI STEFANO RUDY</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>MARCHESE MIRELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>ROMANELLI PIERO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>NO</b>
<b>TASSONI MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>NO</b>

S = Presenti n. 9    N = Assenti n. 2

Assume la presidenza il **Sindaco Dott. BRUCCHI MAURIZIO**

Partecipa alla riunione il Segretario Generale

**Dott. IEZZI SERGIO**

Il Presidente, riscontrata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'Ordine del Giorno l'oggetto di cui sopra.

Si dà atto che assiste alla riunione il Direttore Generale, Dott. Furio Cugnini.

## **LA GIUNTA**

Considerato che l'Art. 58 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede, da parte delle Amministrazioni titolari di banche dati informatizzate e quindi accessibili per via telematica, la predisposizione di specifiche procedure finalizzate all'interscambio di dati e di informazioni;

che il medesimo articolo altresì prevede, al fine di disciplinare l'accesso alle citate informazioni, l'obbligo alla predisposizione di specifiche convenzioni finalizzate a disciplinare le modalità di accesso delle Amministrazioni interessate;

che la predisposizione delle convenzioni è direttamente monitorata dall'Ente per la Digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (Digit PA) e che la mancata predisposizione delle stesse implica precise responsabilità in capo all'Amministrazione inadempiente;

Atteso che l'Ufficio Informatizzazione, competente ai sensi di quanto disposto con Legge 183/2011 art. 15, ha predisposto, in collaborazione con l'Ufficio Contratti, uno schema di convenzione specifico, finalizzato a soddisfare quanto previsto dal richiamato art. 58 del D.Lgs 82/2005, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

che lo schema di convenzione allegato può essere adeguato alle effettive esigenze delle Amministrazioni richiedenti in relazione alla tipologia di informazione richiesta;

Visto Il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri come da foglio allegato;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

di approvare lo schema di convenzione che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di demandare all'Ufficio Informatizzazione tutte le attività relative agli adempimenti connessi in relazione a quanto disposto dalla Legge 183/2011 art.15;

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

CITTA' DI TERAMO  
CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI ANAGRAFICHE

TRA

il Comune di Teramo, con sede in Piazza Orsini, 16, Codice Fiscale n. 00174750679, rappresentato da \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ autorizzata alla stipula del presente atto giusta \_\_\_\_\_;

E  
\_\_\_\_\_ Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ rappresentato dal \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ giusta \_\_\_\_\_;

P R E M E S S O

che dalla condivisione dei dati posseduti dalle PP.AA. possono derivare significative efficienze gestionali e migliori servizi ai cittadini ed alle imprese;

che il D.P.C.M. in data 5/5/94 prevede l'istituzione del servizio di scambio telematico di dati tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica;

che il D.P.R. 445/2000 prevede:

- che fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta da parte di una P.A. o di un gestore di pubblico servizio degli archivi dell'Amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini;

che per l'accesso diretto ai propri archivi l'Amministrazione certificante rilascia all'Amministrazione procedente apposita autorizzazione nella quale vengono indicati i relativi limiti e condizioni al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

che quando l'Amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi di quanto sopra, può procedere anche per fax o via telematica;

che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

che il D.lgs. n. 196/03 prevede:

- che il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;
- che la comunicazione e la diffusione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici, ad enti pubblici economici o a privati è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

che il D.Lgs n. 82/05 pone in capo alle Amministrazioni, titolari di banche dati accessibili per via telematica, l'onere di predisporre, gestire ed erogare servizi informatici finalizzati alla messa a disposizione e fruibilità dei dati stessi;

che l'ente per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA) ha emanato le Linee guida per la predisposizione delle convenzioni previste dall'art. 58 del D.lgs. n. 82/05;

